

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

### 9<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1984

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BOMPIANI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 28 febbraio 1981, n. 34» (864), d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri; Ventre ed altri; Pujia e Bosco Bruno; Anselmi ed altri; approvato dalla Camera dei deputati

##### (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 5
COLOMBO SVEVO (DC), relatore alla Commissione .....	2, 3
COSTA (DC) .....	3
JERVOLINO RUSSO (DC) .....	3
MONACO (MSI-DN) .....	4
RANALLI (PCI) .....	4
SELLITTI (PSI) .....	3

*I lavori hanno inizio alle ore 10,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 28 febbraio 1981, n. 34» (864)**, d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri; Ventre ed altri; Pujia e Bosco Bruno; Anselmi ed altri; approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 28 febbraio 1981, n. 34», d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri; Ventre ed altri; Pujia e Bosco Bruno; Anselmi ed altri; già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito sospeso il 3 ottobre scorso.

Prego la relatrice Colombo Svevo di illustrare gli emendamenti concordati in sede di Sottocommissione incaricata dell'esame preliminare del provvedimento in titolo.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la Sottocommissione ha preso in esame gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 ed ha concordato una serie di emendamenti che ora illustrerò.

All'articolo 1 al primo comma si propone di aggiungere dopo la parola «gestiscono» la parola «continuativamente», sempre allo stesso comma si propone inoltre di sostituire le parole «essendo stata pubblicata e non impugnata la graduatoria definitiva» con le altre «essendo stato espletato il concorso».

All'articolo 2, al primo comma, si propone di sostituire le parole «della legge 28 febbraio 1981, n. 34,» con le altre «della presente legge», nonchè la soppressione dell'ultimo comma. Questa modifica ci è apparsa necessaria in quanto, dopo aver attentamente valutato l'articolo 2, ci è parso che il testo approvato dalla Camera dei deputati faccia riferimento non soltanto alle farmacie rurali, ma anche a quelle urbane. Siamo convinti invece che la sanatoria debba riguardare soltanto le farmacie rurali. Quindi, il gestore provvisorio da almeno tre anni continuativi può diventare titolare o – sempre per le farmacie rurali – questa titolarità può assumerla dopo un periodo di cinque anni, se la gestione è saltuaria, come direttore, titolare e collaboratore di farmacia.

Per quanto riguarda l'articolo 3 non vi sono state osservazioni, quindi viene lasciato nello stesso testo.

All'articolo 4 si propone la soppressione delle parole: «sulla base del piano sanitario regionale»; questo perchè la frase renderebbe vana l'applicazione dell'articolo stesso in quanto i piani sanitari regionali non esistono.

Per quanto riguarda l'articolo 5 abbiamo tentato di capire quale *ratio* l'abbia ispirato. La Sottocommissione propone una riformulazione dell'ultimo comma di tale articolo, ferma restando l'esigenza di richiedere al Governo chiarimenti circa l'instaurazione di un principio generale valido una volta per tutte circa la esplicazione del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni nello stesso articolo previsto.

Con questo articolo ho concluso quanto avevo da riferire sulle decisioni prese dalla Sottocommissione.

PRESIDENTE. Con questa frase, senatrice Colombo Svevo, intende dire che gli articoli 6 e 7 non sono stati ancora presi in esame?

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. Sì, signor Presidente, intendevo dire proprio questo.

PRESIDENTE. Ringrazio i membri che hanno preso parte alla discussione, svoltasi in sede di Sottocommissione, per il lavoro svolto.

SELLITTI. Signor Presidente, sulle modifiche apportate dalla Sottocommissione agli articoli 2, 3, 4 e 5 il nostro Gruppo è perfettamente d'accordo. Per quanto riguarda l'articolo 1 devo dire che siamo d'accordo perchè venga specificato che la gestione provvisoria deve essere continuativa per un periodo di almeno tre anni. Ma, come ho già detto anche in sede di Sottocommissione, secondo noi il primo comma dovrebbe terminare con le parole: «con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione». La ragione della nostra richiesta è molto semplice, perchè nel momento in cui si dice «...in via di assegnazione essendo espletato il concorso» si determina un danno enorme proprio per coloro che da tanti anni gestiscono queste farmacie. Basti pensare che nella mia regione dal 1974 non vi sono esami in corso e che nella stessa situazione si trovano anche altre regioni. Quindi, secondo noi, l'unica soluzione è quella di concludere il primo comma con le parole che ho indicato sopra.

COSTA. Signor Presidente, vorrei proporre al relatore ed ai membri della Sottocommissione un emendamento, che non ho avuto modo di portare all'attenzione dei colleghi prima, inteso a modificare parzialmente l'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475. Leggo il primo comma della legge predetta: «È consentito il trasferimento della titolarità delle farmacie decorsi cinque anni dalla conseguita titolarità». L'emendamento che vorrei proporre è volto ridurre tale periodo a due anni per le farmacie rurali. Perchè questa proposta? Per facilitare ed incoraggiare coloro che hanno fatto un periodo di apprendistato in difficilissime località a trasferirsi in altre sedi. Vorrei pregare il relatore di prendere in esame questo emendamento.

JERVOLINO RUSSO. Desidero ringraziare il relatore ed i colleghi per il lavoro svolto su una materia che obiettivamente non è facile.

Sono, in linea di massima, pienamente d'accordo su tutti gli emendamenti proposti, ma vorrei invitare i membri della Sottocommissione a riflettere se sia realmente opportuno il requisito della continuità per tre anni nel caso di gestione provvisoria. Non credo sia utile e produttivo che passino a cinque anni quando la gestione è saltuaria e risultante dalla sommatoria di

vari periodi, tenendo appunto conto che si tratta di farmacie rurali. Si tratta di persone che hanno una laurea, che hanno superato un esame di abilitazione professionale, di persone che hanno comunque, sia pure saltuariamente, un periodo di gestione di tre anni che mi pare dia tutte le garanzie rispetto all'esercizio concreto della professione. Inoltre, se il provvedimento mira a chiudere al più presto e nel modo più armonico e definitivo possibile il problema della precarietà, finiremmo con il lasciare fuori una fascia di persone, quelle che non riuscirebbero a maturare i tre anni se la gestione rimanesse ancorata al periodo continuativo ma che invece ci riuscirebbero se fossero calcolati anche i periodi saltuari, e non so con quale utilità.

Pregherei i colleghi di riflettere su questo punto. Per il resto mi pare che sia stato fatto un lavoro di rimessa a punto tale da dovere essere condiviso.

MONACO. Sono d'accordo con la senatrice Jervolino Russo circa il requisito dei tre anni. D'altra parte, in questo clima di sanatoria generale, rientrano i farmacisti rurali che sono lavoratori sacrificati da tutti i punti di vista, salvo l'eccezione di cui parlavo l'altra volta delle località turistiche che però non è il caso che prevalga sulle nostre decisioni.

Mi pare, signor Presidente, sia ora di abbreviare i tempi per chiudere questo increscioso ultimo atto di sanatoria.

RANALLI. Suppongo che, data la versione fornita dal relatore, gli emendamenti formulati dalla Sottocommissione siano stati condivisi anche dal collega Meriggi. Mantengo quindi una posizione favorevole a queste proposte di modifica.

Vorrei però, signor Presidente, fare alcune osservazioni. Si riteneva che questa fosse una leggina innocente che poteva essere esaminata dal Senato rapidamente, in quanto già elaborata e valutata dalla consorella Commissione sanità della Camera dei deputati. Ci siamo poi accorti, esercitando del resto la nostra autonomia in questo campo, della necessità di sollevare numerose obiezioni tra cui una di legittimità costituzionale. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su come sia possibile che, nel procedimento legislativo, sotto il profilo della legittimità costituzionale, un ramo del Parlamento non sollevi obiezioni, mentre l'altro ritenga di dover agire diversamente, mi riferisco all'ultima parte del primo comma dell'articolo 1. Chiederei, pertanto, ai colleghi di riflettere sulle osservazioni fatte dal senatore Sellitti che dovrebbero sanare l'obiezione sollevata dalla Commissione affari costituzionali. Ove non si accolga l'emendamento formulato dalla Sottocommissione, saremmo in sintonia con le obiezioni fatte dalla 1<sup>a</sup> Commissione? Sarebbe opportuna una riflessione.

La seconda questione su cui vorrei esprimere la mia opinione riguarda la metodologia dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Occorre una disciplina nel rapporto tra Regioni e strutture dipendenti e tra il Governo e le Regioni, perchè se ne sentono un po' di tutti i colori. Nel dibattito sul condono edilizio si è visto come i Gruppi del Partito comunista e della Democrazia cristiana abbiano sollevato non poche obiezioni rispetto alla formulazione che affidava al prefetto poteri di intervento. Mi chiedo allora come sia possibile che nella formazione delle leggi sia di fonte governativa che parlamentare nascano tante versioni in ordine, diciamo così, a questo punto che dovrebbe essere regolato, per la sua delicatezza, con una disciplina chiara. Per cui concordo

in particolare con le osservazioni del relatore e vorrei in qualche misura caldeggiare una disciplina definitiva in questa materia.

C'è una terza questione che mi pare sia stata affrontata senza sollevare troppi problemi in Sottocommissione, sulla quale avrei bisogno di un supplemento di informazione. L'estensione a 2.000 metri del limite di distanza delle nuove farmacie rurali, prevista all'articolo 4, non è che mi preoccupi. Per quanto mi riguarda, ritengo che agiscano alcune considerazioni emergenti di fatto nella realtà della campagna: esistono propaggini delle grandi città che ormai si insinuano all'interno dell'agro contermini, esiste, quindi, la possibilità che dalle campagne si acceda con facilità anche alle farmacie della periferia delle grandi città. Sono in grado di capire la ragione per cui si tende a rarefare la presenza delle farmacie rurali nelle campagne; vorrei, tuttavia, essere convinto che questo non si trasformi in un favore che comunque verrebbe fatto ai farmacisti. Immagino che in sede di Sottocommissione si sia discusso in merito alla tipologia delle farmacie rurali: in tal caso pregherei il relatore di fornire elementi alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, credo che a questo punto sia opportuno rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge, in attesa di acquisire ulteriori riflessioni da parte della Sottocommissione, alla luce delle considerazioni che sono state fatte oggi.

Poichè non si fanno osservazioni, resta inteso che il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO